

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
Carbonia

Deliberazione n. 1729

Adottata dal Direttore Generale in data - 1 AGO. 2003

**OGGETTO: ASL 7 C / LAI ALESSIO - SENTENZA TAR SARDEGNA N. 864/03  
RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEL DOTT. ALESSIO LAI**

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Premesso che***

in data 3 aprile 2003 è stato notificato a questa Amministrazione, nell'interesse del dottor Lai Alessio, un ricorso nanti il TAR Sardegna per l'annullamento della determinazione n. 1444 del 19 marzo 2003, con la quale il Capo Servizio del Personale di questa Azienda USL ha respinto l'istanza di accesso a documenti amministrativi presentata dal ricorrente;

con sentenza 864/03, che si allega al presente atto per farne parte integrante, il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, in accoglimento del succitato ricorso, disponeva l'annullamento del provvedimento impugnato ordinando all'Amministrazione intimata di consentire l'accesso del ricorrente ai documenti richiesti e condannandola altresì al pagamento, in favore dello stesso, delle spese di giudizio, liquidate forfettariamente in complessivi € 1500,00 oltre IVA e CPA come per legge.

***Acquisite*** le note prot. fax n. 1225 del 22 luglio e n. 1296 del 1 agosto 2003, allegate alla presente, con cui il legale incaricato della difesa degli interessi del ricorrente, Avvocato Giorgio Carta, trasmette il dettaglio delle somme dovute al dott. Alessio Lai a titolo di spese di giudizio in virtù della sentenza in oggetto e comunica le modalità di pagamento delle medesime somme.


***Ritenuto*** di dover provvedere alla liquidazione, in favore del dott. Alessio Lai, dell'importo di cui alle suindicate note, ammontante a € 1.848,40 (comprensivo di IVA, CPA e spese di copia), a titolo di rimborso spese processuali.

***Sentiti*** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

**DELIBERA**

*Per i motivi esposti:*

- di autorizzare la liquidazione, in favore del dott. Alessio Lai, dell'importo totale di € 1.848,40, comprensivo di I.V.A., C.P.A. e spese di copia, dovuto a titolo di rimborso spese di giudizio in esecuzione della sentenza n. 864/03, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Signor Alessio Lai da trasmettersi al procuratore domiciliatario Avvocato Giorgio Carta, presso il di lui studio legale in Roma 00197, Viale Bruno Buozzi n. 76;
- di imputare l'importo complessivo di € 1.848,40, derivante dal presente atto, sul Codice n. 540409 del vigente piano dei conti aziendale;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.



Il Direttore Generale  
dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

DIR. AMM. /

DIR. SAN. /

LEG. /

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'Q'.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops.

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1722 del 1 AGO, 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 4 AGO, 2003 18 AGO, 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Allegati:

Destinatari:

Servizio Bilancio;

Settore Legale;

Collegio Sindacale.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.N. 864/03  
Ric. N. 543/03

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 543/2003, proposto ai sensi dell'articolo 25 della legge n.241 del 7 agosto 1990, dal signor Alessio LAI ~~~~ , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carta e Giorgio Carta, presso il cui studio in Cagliari, via Atene n. 25, è elettivamente domiciliato;

contro

l'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

e confronti di

Giacomo Guaita, non costituito in giudizio;


per l'annullamento

della determinazione n. 1444 del 19 marzo 2003 con la quale il Capo Servizio del Personale dell'Azienda Usi ha respinto l'istanza di accesso a documenti amministrativi presentata dal ricorrente;

e per la condanna

ex articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dell'amministrazione intimata a provvedere all'esibizione degli atti richiesti con istanza del 13 marzo 2003.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;



VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio del 13 maggio 2003 il Consigliere Marco Lensi;

NESSUNO comparso; *per le parti in causa;*

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### FATTO

Col presente ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento con il quale l'amministrazione ha respinto l'istanza di accesso da lui presentata in data 13 marzo 2003, e che si ordini all'amministrazione l'esibizione degli atti richiesti.

Non si sono costituiti in giudizio né l'amministrazione intimata, né il controinteressato.

Alla camera di consiglio del 13 maggio 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.

### DIRITTO

Con istanza del 13 marzo 2003 il signor Alessio LAI chiedeva "di poter visionare ed estrarre copia delle prove scritte sostenute dai concorrenti precedenti nella graduatoria finale il richiedente, relativi al concorso indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 2232 del 29 settembre 2002 per la disciplina Malattie Metaboliche e Diabetologia".

Con il provvedimento impugnato l'amministrazione gli oppone diniego, eccependo la priorità della "tutela degli interessi di terzi".

L'assunto dell'amministrazione non può essere condiviso, considerato che, "ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i partecipanti ad una



procedura concorsuale o paraconcorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti compresi gli elaborati delle prove di esame e i titoli esibiti dagli altri candidati e i verbali della Commissione, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, cioè dell'interesse alla regolarità della stessa procedura, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica, come quella di partecipante agli esami" (cfr. Consiglio di Stato, sesta sezione, n. 6246 del 24 novembre 2000).

Ritenuta, pertanto, la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni richieste dalla legge n. 241/90 per la tutela del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione, nonché la ritualità del ricorso in esame esperito dal ricorrente ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241/90, il ricorso deve essere accolto, dovendosi, conseguentemente, ordinare all'amministrazione l'esibizione in favore del ricorrente degli atti sopra specificati.


Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'amministrazione e sono liquidate come in dispositivo, mentre devono essere compensate nei confronti del controinteressato intimato.

**P.Q.M.**

### **IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA**

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all'amministrazione intimata di consentire l'accesso del ricorrente agli atti di cui motivazione.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in



complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Spese compensate nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 13 maggio 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Paolo Turco, Presidente;

Manfredo Atzeni, Consigliere;

Marco Lensi, Consigliere estensore.

*Paolo Turco*  
*Marco Lensi*  
*Manfredo Atzeni* - Segret  
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 14.7.03

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA


*Alleppe*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
 Per copia conforme all'originale che trasmette al  
 AZIENDA USL N° DI CARBONIA  
 a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura  
 17 agosto 1907 n. 642.

Cagliari, 11 LUG. 2003

IL DIRETTORE  
 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

*Alleppe*




## AVVOCATO GIORGIO CARTA

studiolegalecarta@virgilio.it

00197 ROMA  
 Viale B. Buozzi, 76  
 Tel. (06) 32.111.934  
 Fax (06) 32.120.060

09127 CAGLIARI  
 Via S. Sonnino, 147  
 Tel. (070) 684.677  
 Fax (070) 64.04.447



Spettabile  
 Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia (CA)  
 Ufficio legale  
 a mezzo fax n. 0781/668.35.06

→ Alla cortese attenzione della Dott.ssa Lilliu

**Oggetto:** Spese legali liquidate con la sentenza n. 864/2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Gent.ma Dottoressa,

come da accordi presi, in ottemperanza alla sentenza in oggetto, La prego di rimettere presso il Conto Corrente a me intestato n. 10/800328, Filiale 36 di Roma, via Civinini n. 48, dell'Istituto bancario SAN PAOLO IMI (A 01025 03236 100000800328), la somma così descritta:

• spese liquidate	€ 1.500,00
• c.p.a. 2%	€ 30,00
• I.V.A. 20%	€ 306,00
• <u>spese di copia</u>	<u>€ 12,40</u>
• <b>totale</b>	<b>€ 1.848,40</b>

Nel ringraziarLa per la Sua gentilezza e la Sua disponibilità, Le porgo i più cordiali saluti.

Roma, 22 Luglio 2003

Avv. Giorgio Carta



## AVVOCATO GIORGIO CARTA

studiolegalecarta@virgilio.it

00197 ROMA  
Viale B. Buozzi, 76  
Tel. (06) 32.111.934  
Fax (06) 32.120.060

09127 CAGLIARI  
Via S. Sonnino, 147  
Tel. (070) 684.677  
Fax (070) 64.04.447

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA		
- 1 ASS. 2003		
PHOT	1296	
CAT.	CLAS.	FAS.

Spettabile  
Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia (CA)  
Ufficio legale  
a mezzo fax n. 0781/668.35.06

*Legale*

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Lilliu

**Oggetto:** Spese legali liquidate con la sentenza n. 864/2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Gent.ma Dottoressa,

come da accordi presi, La pregherei di rimettere l'importo di cui alla sentenza in oggetto mediante assegno non trasferibile intestato al Sig. Alessio Lai da inviarsi presso il mio studio di Roma, Viale Bruno Buozzi n. 76 (00197).

Nel ringraziarLa per la Sua gentilezza e la Sua disponibilità, Le porgo i più cordiali saluti.


Roma, 31 Luglio 2003

Avv. Giorgio Carta

*Giorgio Carta*

Documento composto di  
n° 6 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1729 DEL 1 AGO. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

